



Deliberazione N. 303 / 2005

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: DLVO 13 GENNAIO 2003 N.36 IN MATERIA DI DISCARICHE. PRIMA APPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI PRESCRITTIVI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI.

L'anno **duemilacinque** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **08:30** in Pesaro in una sala del Palazzo Provinciale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

UCCHIELLI PALMIRO	Presidente	Presente
RONDINA GIOVANNI	Vice Presidente	Presente
CAPPONI SAURO	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
ILARI GRAZIANO	Assessore	Presente
LUCARINI GIUSEPPE	Assessore	Presente
ROMAGNA SIMONETTA	Assessore	Presente
SAVELLI RENZO	Assessore	Assente
SORCINELLI PAOLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
BENI ED ATTIVITA' AMBIENTALI – AGRICOLTURA
CACCI E PESCA
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI

- Visto il D.Lvo. 5 Febbraio 1997 n. 22/97 e, nella fattispecie l'art. 20 (competenze delle province) secondo il quale alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- Vista la L.R. 28 Ottobre 1999 n. 28, la quale riproponendo a livello regionale le linee ispiratrici del predetto Decreto 22/97, riconferma i compiti attinenti il controllo e l'organizzazione della stessa rete impiantistica.

Premesso:

- che le prescrizioni previste nella presente delibera si contemperano il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 22 D.Lvo. n. 22/97), ed al Piano operativo Provinciale da questo discendente;
- che il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59), in attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito la disciplina degli aspetti autorizzativi e gestionali delle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;
- che il regime transitorio affrontato dall'articolo 17 del decreto in esame, stabiliva, per gli impianti esistenti, precise scadenze temporali che avrebbero vincolato i procedimenti amministrativi interni ad un rigoroso rispetto delle istanze progettuali presentate dagli enti gestori;

Considerate appunto, le scadenze temporali previste dallo stesso articolo e che si riportano integralmente, ai fini della dovuta chiarezza espositiva:

- 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.**

2. **Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche**, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria, tipo C e terza categoria.
3. **Entro sei mesi (scadenza il 27 settembre, ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.**
4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

Considerato, inoltre:

- che l'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, prevedeva che, entro il 27 settembre 2003, i gestori delle discariche autorizzate al 27 marzo 2003, presentassero il suddetto Piano di Adeguamento all'autorità competente (Regione o Provincia delegata);
- che l'approvazione dei Piani di Adeguamento proposti dai gestori costituisce una condizione vincolante per il rilascio della prosecuzione all'esercizio di una discarica esistente, cioè già autorizzata in base alle previgenti disposizioni;
- che l'approvazione dei Piani di Adeguamento, come già affermato nelle precedenti linee guida elaborate da questa Amministrazione Provinciale, costituisce un iter procedurale compiuto;
- che il documento progettuale presentato alla Provincia conteneva la sintesi delle valutazioni che il gestore aveva effettuato onde accertare la conformità a tutte le previsioni del Decreto, sotto il profilo costruttivo – strutturale, gestionale – operativo, finanziario, contemplando le iniziative che si sarebbero intraprese per consentire il proseguimento dell'esercizio delle discariche esistenti;

- che alla data del 22 settembre 2009 erano stati presentati n. 7 Piani di Adeguamento, da parte dei soggetti delle discariche autorizzate presenti sul territorio della Provincia di Pesaro – Urbino;
- che in data 7 luglio 2005 si sono concluse le Conferenze dei Servizi dedicate alle discariche esistenti dislocate sul territorio provinciale e sottoposte ai procedimenti amministrativi concernenti l’approvazione dei singoli Piani di Adeguamento;
- che la redazione e l’approvazione dei suddetti Piani di Adeguamento ha rappresentato, di fatto, un punto zero per le suddette discariche, costituendo, sotto un profilo prettamente giuridico, per quanto riportato all’articolo 17, una nuova autonoma autorizzazione la quale, in caso di modifiche strutturali necessarie all’adeguamento, sarebbe stata rilasciata ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (secondo le procedure adottate in sede di conferenza dei servizi) e, in assenza delle suddette modifiche sostanziali, a norma dell’articolo 28 dello stesso decreto;
- che la redazione, l’esame e l’approvazione dei Piani di Adeguamento sono stati inseriti nell’ambito del documento denominato “LINEE GUIDA ATTINENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36, IN MATERIA DI DISCARICHE DI RIFIUTI”, mediante il quale i processi di perfettibilità strutturale e gestionale degli impianti di discarica che vanno sotto il nome di “adeguamenti”, risultano oggi armonizzati nell’ottica di un’unica linea interpretativa, pur mantenendo ben distinte quelle singole specificità impiantistiche e progettuali che richiedono, di volta in volta, particolari modalità risolutive;
- che le disposizioni generali della legge non prevedono specifiche modalità tempistiche mediante le quali provvedere all’aggiornamento e relativa puntuale approvazione dei piani gestionali;

Ritenuto,

- altresì che questa particolare metodologia di aggiornamento riveste una fondamentale importanza correlata all’evoluzione normativa e di buona tecnica regolamentante il settore;
 - Visto lo Statuto dell’Ente;
 - Visto l’art. 48, comma 1 del Dlgs 267/2000;
- Per tutto quanto premesso:

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

- a) Di approvare l’allegato documento “PRESCRIZIONI GENERALI” per la prima applicazione del D.L.vo 13 gennaio 2003 n.36, da adottare da tutti gli impianti di discarica del territorio provinciale di Pesaro e Urbino;

b) Di dichiarare, stante l'urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in relazione a quanto di competenza di questa Amministrazione su disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n. 6.. fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...1. allegati per un totale di n. 6. fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all' Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2005 perché dichiarata immediatamente esecutivita ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

Servizio Ambiente, Agricoltura,
Tutela della Fauna

I - 61100 Pesaro, via Gramsci 7
tel. 0721.359.752
fax 0721.33781
e-mail: g.boccioletti@provincia.ps.it
internet: www.provincia.ps.it/ambiente

ALLEGATO alla Delibera di G.P. n. 303 del 29/07/2005

PRESCRIZIONI IMMEDIATAMENTE OPERATIVE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

*LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE – DISCARICHE DI RIFIUTI). SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 40 ALLA GAZZETTA UFFICIALE 12 MARZO 2003, N. 59.*

PRESCRIZIONI GENERALI

1. PRESCRIZIONI E INDIRIZZI GENERALI PER I PIANI DI GESTIONE

- A. tutti i piani di gestione dovranno essere aggiornati secondo quanto di seguito previsto, con riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 316 del 12/09/2003, nonché sulla base degli eventuali chiarimenti e integrazioni alla normativa nazionale e regionale che dovessero intervenire e dovranno essere trasmessi alla Provincia in triplice copia entro il 30 aprile 2006, salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire in contrario;
- B. una copia sarà conservata dalla Provincia, una copia sarà trasmessa ad ARPAM e una copia, timbrata per approvazione, sarà restituita al Gestore e da questi conservata a disposizione degli organi di controllo quale originale di riferimento e tenuta costantemente aggiornata con le modifiche approvate secondo le modalità di seguito descritte;
- C. tutte le modifiche non sostanziali ai piani gestionali che si dovessero rendere opportune o necessarie nel corso della gestione dovranno essere comunicate alla Provincia con trasmissione dei documenti aggiornati secondo le modalità di cui alla precedente lettera B.;
- D. tutte le modifiche sostanziali che si dovessero rendere opportune o necessarie dovranno essere trasmesse alla Provincia secondo le modalità di cui alla precedente lettera B. **e da questa approvate esplicitamente;**
- E. si intendono per modifiche sostanziali ai Piani, eccettuato il Piano Finanziario, tutte le modifiche: derivanti dalla necessità di adempimento a disposizioni normative nazionali e regionali o all'adeguamento a direttive emanate dalla Provincia; che derivano da modifiche impiantistiche o gestionali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente; che comportano modifiche al Piano Finanziario; che siano in diminuzione rispetto a raccolta e registrazione dati, analisi di parametri, misura di variabili, numero di punti di controllo e sorveglianza, modalità e frequenza di comunicazione; che comportano mutamenti significativi nell'organizzazione generale della gestione; che possono determinare in via diretta e/o indiretta sostanziali cambiamenti nella composizione e/o nel comportamento dei rifiuti e dell'ammasso complessivo di questi, a

breve e lungo termine, relativamente ad uno o più parametri come valutati in sede di progetto e/o rilevanti ai fini gestionali.

- F. tutte le modifiche al Piano Finanziario si intendono come sostanziali;
- G. Tutti i piani devono essere articolati in:
 - 1. sezione generale che riporti:
 - a. indice completo;
 - b. elenco delle figure responsabili con documento di nomina firmato per accettazione
 - c. descrizione sintetica e sistematica degli aggiornamenti subiti
 - 2. sezioni distinte per ciascun aspetto o ambito trattato e normato
- H. ciascun documento o parte di esso, se variata, deve essere univocamente identificabile e riportare eventuale numero identificativo e data della sua sostituzione riconducibili alla descrizione relativa di cui alla sezione generale;
- I. i piani gestionali sono strumenti gestionali e come tali, con eccezione del Piano Finanziario, è opportuno che siano redatti in forma di elenchi, schede, procedure operative e prevedano e definiscano la necessaria modulistica di gestione e di registrazione degli aspetti.

2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

- A. le procedure di ammissibilità dei rifiuti da applicarsi sino all'aggiornamento dei piani di cui al punto precedente sono quelle concordate con la Provincia in sede di Conferenza dei Servizi 3 marzo 2005, 18 marzo 2005 aggiornata al 6 aprile 2005.
- B. a tal proposito si specifica che, ferma restando la possibilità da parte del Gestore di effettuare controlli presso i produttori per verificare la conformità dei rifiuti da avviare a smaltimento, la verifica analitica di conformità di cui all'art.11 comma 3 lettera f) del D.Lgs 36/03 deve essere effettuata sui rifiuti all'atto di conferimento presso la discarica. A tal fine il Gestore deve predisporre un'adeguata area di stoccaggio del rifiuto, anche sul corpo discarica, su cui depositare temporaneamente il carico sottoposto ad eventuale verifica analitica;
- C. la sezione del Piano relativa alle modalità di coltivazione della discarica deve prevedere anche la redazione di un Programma di Coltivazione da rinnovarsi annualmente sviluppato attraverso elaborati documentali e grafici (scala 1:500) sufficienti a definire, per l'annualità di validità del Programma:
 - 1. previsione/programmazione dei conferimenti;
 - 2. volumi complessivi di abbancamento;
 - 3. sviluppo delle reti biogas e percolato;
 - 4. assetto finale (temporaneo o definitivo) a programma completato (coperture, viabilità ...);
 - 5. sviluppi parziali della coltivazione per gradi successivi di ampiezza commisurata al raggiungimento di assetti completi in ragione di:
 - a. viabilità interna e piazzali di scarico;
 - b. modalità di coltivazione compatibili e possibilmente omogenee;
 - c. quantità e tipologie di rifiuti in ingresso;
 - d. stabilità provvisoria;
 - e. completezza delle porzioni di reti biogas e percolato e loro gestione provvisoria;

- f. allontanamento delle acque meteoriche;
 - g. coperture temporanee e definitive;
 - h. assestamenti omogenei del corpo rifiuti;
 - i. realizzazione delle opere di ripristino ambientale;
6. programma di massima di smaltimento del percolato elaborato sulla base di bilancio idrico preventivo, che preveda l'allontanamento di un quantitativo medio nell'anno non inferiore alla quota di nuova produzione prevedibile e di una ulteriore quota finalizzata al progressivo riequilibrio del bilancio idrico rispetto ad accumuli pregressi.
7. costi analitici di esercizio
- D. Tutti gli aspetti di cui al punto C.5. lettere a-i devono essere sinteticamente sviluppati e discussi nelle loro scelte e motivazioni, ciò in quanto non è da escludersi che nel corso della validità del Programma possa rendersi necessario variare alcune modalità in seguito al mutare delle condizioni di base (es. quantità di rifiuti in ingresso per emergenze). Tali eventuali variazioni dovranno essere evidenziate e discusse in apposita sezione del programma di coltivazione successivo.
- E. Il Programma di Coltivazione di cui alla precedente lettera C. deve essere redatto a valersi per l'anno solare successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e conservato presso l'impianto a disposizione degli enti di controllo;

3. PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

- A. il Piano di gestione post-operativa potrà essere redatto, transitoriamente in forma sintetica, sulla base dei medesimi criteri generali di cui al precedente punto 1 lettere G-H-I, nella misura sufficiente a definire e quantificare le necessità tecniche, gestionali e finanziarie del periodo di post-esercizio;
- B. il piano dovrà pertanto contenere, in apposite e separate sezioni, una previsione dell'andamento dei fenomeni emissivi e, in generale, di processo della discarica e delle relative necessità impiantistiche e gestionali e della loro distribuzione prevista sul periodo di post-esercizio. La durata complessiva del post-esercizio presa in esame nel piano non potrà essere inferiore a 30 anni a far data dalla chiusura definitiva;
- C. qualora sia motivatamente previsto un esaurimento dei fenomeni emissivi che rendono la discarica potenzialmente dannosa per l'ambiente e la salute umana per un periodo inferiore a 30 anni dalla chiusura, il Piano dovrà comunque prevedere la prosecuzione di tutte le necessità di controllo e sorveglianza fino al trentesimo anno; durate inferiori potranno essere stabilite in sede di post-esercizio secondo le modalità di legge;
- D. almeno un anno prima del previsto esaurimento della discarica o di porzioni strutturalmente indipendenti di questa, dovrà essere presentata alla Provincia domanda di attivazione della procedura di chiusura di cui all'art.12, ai sensi del comma 1 lettera *b*) del D.Lgs 36/03, trasmettendo contestualmente il Piano di gestione post-operativa nella sua versione aggiornata e completa;
- E. il Piano di gestione post-operativa potrà essere variato nel corso della sua validità con le medesime procedure di cui al precedente punto 1 lettere da A ad F.

4. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

- A. il Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà essere condotto avvalendosi di personale qualificato indipendente quale Soggetto Attuatore del Piano nel suo complesso ancorché l'esecuzione dei singoli controlli possa essere affidata a soggetti diversi o condotta direttamente dal Gestore;
- B. il Soggetto Attuatore dovrà prendere visione e controfirmare il PSC approvato o proporre su questo le modifiche ritenute opportune per la sua maggiore efficacia;
- C. il Soggetto Attuatore, se soggetto giuridico, dovrà nominare un proprio Responsabile di Attuazione del PSC in possesso di adeguata esperienza nel settore e idonei requisiti professionali;
- D. il Gestore dovrà designare un proprio Responsabile di gestione del PSC con funzioni di coordinamento delle attività e di trasmissione e comunicazione delle informazioni e gestione delle emergenze a carattere ambientale secondo le modalità stabilite dal Piano;
- E. la nomina dei Responsabili di cui alle precedenti lettere C. e D. dovrà essere comunicata alla Provincia e all'ARPAM unitamente alla trasmissione del curriculum del Responsabile di Attuazione;
- F. i rapporti annuali di cui all'art.10 comma 2 lettera l) del D.Lgs 36/03 dovranno contenere una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa a firma del Responsabile di Attuazione;
- G. le analisi chimiche dovranno essere condotte tramite laboratorio in possesso di accreditamento per la determinazione di tutti i parametri sottoposti ad analisi;
- H. per tutti i controlli non svolti in modo diretto dal Soggetto Attuatore questi dovrà predisporre un programma di verifica e validazione dei dati forniti dai soggetti esecutori diversi ivi compreso il Gestore;
- I. nella relazione di cui alla precedente lettera F, il Soggetto Attuatore dovrà discutere anche le problematiche incontrate e l'attendibilità dei dati acquisiti.
- J. tutti i punti di controllo inseriti nel PSC dovranno essere visibilmente e inequivocabilmente segnalati sul terreno e adeguatamente protetti da incidenti e manomissioni accidentali;
- K. dovrà essere redatta una planimetria in scala 1:500 con l'indicazione di tutti i punti di controllo e misura e loro identificativo;
- L. per ciascuno dei punti dovrà essere redatta una scheda descrittiva contenente almeno i seguenti elementi: codice identificativo del punto; tipo di dispositivo; caratteristiche costruttive (anche graficamente); posizione (fotografia rappresentativa); aspetto ambientale o gestionale interessato; parametri di controllo e loro frequenza di prelievo, analisi e misura; modalità di prelievo, analisi e misura; tipo e frequenza delle manutenzioni periodiche per il mantenimento in efficienza dei dispositivi con definizione delle responsabilità di controllo dell'efficienza e manutenzione;
- M. entro il 31.12.2005 dovrà essere installata e messa in funzione una centralina di rilevamento meteorologica che preveda almeno i seguenti parametri:
 - temperatura
 - umidità
 - pluviometria
 - insolazione
 - direzione e intensità del vento

- evaporazione reale (eventualmente anche come dato calcolato)

- N. I dati meteorologici rilevati alla centralina, registrati su foglio elettronico in formato compatibile EXCEL, dovranno essere inviati mensilmente alla Provincia e ad ARPAM su supporto magnetico o via e-mail agli indirizzi da concordarsi con i competenti uffici.
- O. Una sintesi con rappresentazione grafica dei dati meteorologici dovrà essere inserita nel rapporto annuale di cui all'art.10 comma 2 lettera l) del D.Lgs 36/03.

5. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

- A. in concomitanza con l'attivazione della procedura di chiusura di cui al precedente punto **3.D.** il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia un aggiornato Piano di Ripristino Ambientale che tenga conto delle eventuali modifiche anche strutturali o morfologiche intervenute nel corso della gestione operativa e/o di eventuali diverse previsioni di utilizzo finale del sito;
- B. il piano dovrà contenere la previsione di dismissione e/o demolizione di impianti, strutture, fabbricati di cui non risulti più necessario od opportuno il mantenimento;
- C. qualora parti del Piano di Ripristino Ambientale dovessero essere realizzate nel corso della gestione operativa il rapporto annuale di cui all'art.10 comma 2 lettera l) del D.Lgs 36/03 dovrà contenere una apposita sezione descrittiva dell'aspetto;
- D. nel corso della gestione post-operativa il rapporto annuale citato dovrà discutere e documentare i risultati di progressiva e adeguata realizzazione delle opere di ripristino in genere e attecchimento delle opere a verde.

6. PIANO FINANZIARIO

- A. il Piano Finanziario dovrà essere aggiornato annualmente e trasmesso alla Provincia contestualmente al rapporto annuale di cui all'art.10 comma 2 lettera l) del D.Lgs 36/03;
- B. in assenza di variazioni rispetto all'ultimo piano trasmesso, nel rapporto annuale citato dovrà essere dichiarata tale evenienza discussa con riferimento all'andamento a consuntivo delle principali componenti di costo;
- C. in concomitanza con la prima trasmissione di aggiornamento dei Piani di cui al precedente punto 1.A. il Piano Finanziario dovrà essere corredato da copia della perizia giurata di determinazione dei costi di post-esercizio di cui alla Risoluzione Ministero delle Finanze 52/E del 2 giugno 1998 o di sua sintesi a firma del tecnico incaricato;
- D. in occasione di successivi aggiornamenti della perizia di cui alla lettera precedente, sia per il periodo di esercizio che per quello di post-esercizio, questi dovranno essere trasmessi con le modalità di cui alla precedente lettera A.
- E. ciascun piano gestionale dovrà contenere apposita sezione riepilogativa dei costi come desumibili dalle previsioni dei singoli piani stessi e ad esse univocamente riconducibili. Le schede riepilogative dei costi di ciascun piano gestionale costituiranno allegato del piano finanziario cui questo farà riferimento nella composizione del costo minimo di smaltimento unitamente ai restanti costi non di pertinenza della gestione.
- F. nel corso del post-esercizio dovrà essere annualmente redatto un consuntivo di confronto tra i costi attesi e quelli realmente sostenuti indicando le eventuali misure correttive adottate. Tale consuntivo dovrà essere inviato alla Provincia con le modalità di cui alla lettera A.**

MB/ML